

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

82° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 16
5 ^a - Bilancio (*)	» 18
6 ^a - Finanze e tesoro	» 27
7 ^a - Istruzione	» 34
11 ^a - Lavoro	» 37
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 39

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag. 5
---	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Assistenza sociale	Pag. 43
Riforme istituzionali	» 44

CONVOCAZIONI	Pag. 49
--------------------	---------

(*) Il testo degli emendamenti da pubblicare in allegato alla odierna seduta della 5^a Commissione permanente (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 82^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 dicembre 1992.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1992

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A 7, C21ª, 5º)

Su proposta del Presidente PELLEGRINO, la Giunta delibera all'unanimità di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, esaminando in primo luogo la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Redi.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

- *Doc. IV, n. 33*, contro il senatore Redi per il reato di cui agli articoli 81, 110, 323 e 479 del codice penale (abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).
(R 135, C21ª, 33º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il senatore REDI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande il senatore PINTO e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Redi, prendono la parola i senatori PINTO, PREIONI, SAPORITO, FILETTI, DI LEMBO, PEDRAZZI CIPOLLA e il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Filetti di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri, della seguente domanda:

- *Doc. IV*, n. 34, contro il senatore Rognoni per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

(R 135, C21^a, 31^o)

Prendono la parola i senatori PREIONI, FILETTI, SAPORITO, PINTO e BODO.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Di Lembo di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta esamina la seguente domanda:

- *Doc. IV*, n. 35, contro il senatore Rognoni per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

(R 135, C21^a, 34^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

Dopo interventi dei senatori PEDRAZZI CIPOLLA, PREIONI, FILETTI e SAPORITO, la Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Di Lembo di redigere la relazione per l'Assemblea.

Infine, la Giunta rinvia l'esame del seguente documento:

- *Doc. IV*, n. 36, contro il senatore Innocenti per il reato di cui agli articoli 323, primo e secondo comma, e 110 del codice penale (abuso d'ufficio).

La seduta termina alle ore 10,35.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1992

2^a Seduta

Presidenza del Presidente

MACCANICO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; seguito e conclusione dell'esame)

(R 139, B, R 86^a, 1^o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1^o dicembre 1992.

Avendo i relatori già illustrato i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, è aperto il dibattito.

La senatrice PELLEGATTI dichiara preliminarmente di condividere alcune critiche avanzate dal relatore per la prima Commissione permanente, senatore Saporito, relative alla tendenza, in questa legislatura, a privilegiare il ruolo delle Commissioni economiche: ciò ha fatto sì che, ad esempio, il provvedimento di delega al Governo per il riordino, tra gli altri, del settore previdenziale, oggi legge n. 421 del 1992, sia stato esaminato dalla Commissione bilancio, prevedendosi soltanto l'acquisizione del parere delle altre Commissioni permanenti. Lo schema di decreto legislativo in esame, lungi dal contribuire al riordino del settore previdenziale, risente così della indeterminatezza e delle lacune della legge di delega. Il settore richiederà pertanto in futuro nuovi interventi legislativi, anche perchè l'impianto complessivo dello schema in parola appare ispirato a ragioni di contenimento della spesa. Risulta inoltre assai carente la normativa in materia di finanziamento del sistema previdenziale, nè vengono introdotte le necessarie misure di razionalizzazione ed equità contributiva; non si istituisce poi un fondo di previdenza per gli statali, sulla cui opportunità

esiste un ampio accordo, nè, infine, si affronta la possibilità di creare un fondo pensionistico con riferimento a quei rapporti di lavoro autonomo che non risultino inquadrabili, dal punto di vista previdenziale, nè nelle gestioni INPS, nè in quelle degli enti professionali esistenti.

L'articolo 3 della citata legge di delega era originariamente rivolto alla sola previdenza obbligatoria dei lavoratori dipendenti privati; nel corso dell'*iter* parlamentare, la portata del provvedimento è stata però ampliata per effetto di emendamenti proposti dal Governo, senza tenere conto delle diversità esistenti tra i singoli trattamenti. Ciò rende difficile riferirsi genericamente a «pensioni di anzianità» ed a «pensioni di vecchiaia» per i dipendenti pubblici e per quelli privati, atteso che, per i dipendenti pubblici, esiste la possibilità di far ricorso sia a pensioni anticipate che a pensioni di fine servizio. L'innalzamento obbligatorio dell'età pensionabile, oltre a porre notevoli problemi di copertura previdenziale per i lavoratori non garantiti in caso di crisi aziendale, causa inoltre una ingiustificata disparità tra uomini e donne con riferimento all'incremento della percentuale di commisurazione della pensione. A parte l'esiguità dell'incentivo, risulta incomprendibile la ragione per cui esso risulti limitato al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. L'elevazione del requisito contributivo minimo a vent'anni per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, di cui all'articolo 2 dello schema in parola, penalizza poi soprattutto le lavoratrici, che, come è statisticamente provato, sono coloro che in numero maggiore vanno in pensione con meno di vent'anni di servizio. Tale norma viene estesa, dall'articolo 6, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi: poichè, però, gli invalidi possono accedere ai concorsi pubblici fino all'età di 55 anni, ne discenderebbe che il lavoratore sarebbe costretto a lavorare fino ad oltre settant'anni per maturare il diritto a pensione. Sempre all'articolo 2, sarebbe inoltre opportuno introdurre un principio di salvaguardia per le pensioni di reversibilità, evitando che esse subiscano gli effetti di trascinamento derivanti dalle modifiche normative in materia di requisiti contributivi. L'articolo 4 dello schema in esame detta poi una nuova disciplina dei requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo. Si tratta di un principio indivisibile, in quanto destinato a colpire le pensioni di minore importo; sarebbe stato invece opportuno procedere ad una riforma organica del settore, affrontando sia la questione delle pensioni contributive che quella delle pensioni sociali. La citata legge n. 421, d'altro canto, prevedeva una armonizzazione anche con riferimento alle pensioni sociali, che non risulta invece affrontata nello schema di decreto. In esso andrebbero altresì elencate anche le voci che non contribuiscono a formare reddito, vale a dire l'assegno al nucleo familiare, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separate ai fini IRPEF, le pensioni di guerra, erogate a titolo puramente risarcitorio e le rendite INAIL. Sarebbe inoltre opportuno innalzare il tetto del reddito per le coppie con figli minori disabili o portatori di *handicap*.

Dopo aver segnalato che, all'articolo 5, riguardante l'età per il pensionamento di vecchiaia, occorrerebbe includere i lavoratori del comparto marittimo e quelli equiparati al personale viaggiante, la senatrice Pellegatti, passando all'articolo 7, in materia di retribuzione pensionabile, avanza riserve con riferimento alle deroghe, disposte al

comma 5, per i lavoratori dello spettacolo e per gli iscritti all'INPGI, rilevando inoltre che dalla norma non risulta agevole comprendere se tale principio riguardi coloro che sono attualmente in servizio, ovvero unicamente i nuovi assunti. Ampie perplessità avanza inoltre con riferimento al comma 4, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici, rilevando che per il settore pubblico la pensione non viene liquidata su tutte le voci che compongono lo stipendio. Suggestisce pertanto di aggiungere che dal 1° gennaio 1993 l'indennità integrativa speciale sia conglobata nella retribuzione pensionabile. Sollecita un chiarimento sul comma 1 dell'articolo 8, che, in materia di pensionamenti di anzianità, fa salva, per taluni soggetti, l'applicazione delle norme previste dai rispettivi ordinamenti: la disposizione sembra infatti riferita unicamente a chi ha già maturato i requisiti previsti dalla vecchia normativa. Ulteriori perplessità avanza in riferimento all'articolo 9, che applica la nuova disciplina previdenziale ai lavoratori bancari: la norma, assai vaga, rischia a suo avviso di penalizzare ulteriormente i lavoratori del credito, già colpiti per effetto della recente legge di privatizzazione degli istituti (cosiddetta legge Amato). In ordine all'articolo 10, che disciplina il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo, reputa invece opportuno inserire una norma che faccia specifico riferimento ai rapporti di consulenza. Occorrerebbe inoltre modulare le possibilità di cumulo, che dovrebbero essere inversamente proporzionali alla pensione, oppure stabilire un tetto valido per tutte le categorie, evitando differenziazioni, che finirebbero per penalizzare le pensioni più basse. Andrebbe rivisto l'articolo 11, in materia di perequazione automatica delle pensioni, proponendo date diverse per gli aumenti, che più opportunamente dovrebbero avere effetto dal 1° luglio e non dal 1° novembre di ogni anno. Ciò ridurrebbe infatti l'intervallo di tempo tra la quota di adeguamento corrisposta al 1° dicembre 1993 e l'avvio del sistema a regime. Ritiene poi opportuno precisare che gli adeguamenti vengano corrisposti per l'intero importo e che gli aumenti debbano tener conto della dinamica salariale, specificando opportunamente il regime relativo al cumulo tra il riscatto dei periodi di assenza dal lavoro per maternità e quelli per la frequenza di corsi di laurea, onde evitare ingiustificate discriminazioni. Sulla base di queste osservazioni, la senatrice Pellegatti conclude anticipando il voto contrario del Gruppo PDS.

Il senatore MERIGGI, richiamate le argomentazioni che hanno motivato il Gruppo di Rifondazione comunista a dissentire sulla manovra economica posta in essere dall'Esecutivo, sottolinea che la sua parte politica auspica da tempo un effettivo riordino del sistema previdenziale, che non risulta realizzato dallo schema di decreto in esame. Tale atto, che forse potrà avere qualche ricaduta positiva sulla spesa pubblica, sicuramente è destinato a penalizzare gravemente i lavoratori, e segnatamente quelli del settore pubblico. Ne trarranno invece certamente beneficio le assicurazioni private, per effetto delle pensioni integrative cui i lavoratori saranno costretti a ricorrere. Per questi motivi, nell'anticipare la propria contrarietà allo schema in esame, fa presente che la sua parte politica intende utilizzare ogni strumento, di carattere sia giuridico che pratico, affinché il Governo

revochi quanto meno i principi più ingiusti cui lo schema di decreto in esame si ispira.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, premettendo di condividere interamente le osservazioni avanzate dalla senatrice Pellegatti, si sofferma sul comma 2 dell'articolo 16 che contiene sicuramente un eccesso di delega e chiari profili di incostituzionalità. Non è infatti ammissibile che si conceda a tutti i dipendenti dello Stato la possibilità di permanere in servizio due anni oltre l'età pensionabile, mentre si esclude tale possibilità per quelle categorie ad alto contenuto di professionalità e la cui esperienza può essere preziosa per l'amministrazione come quelle elencate dalla lettera e) dell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992. È infatti evidente la violazione del principio di uguaglianza. In quell'articolo, inoltre, mentre si stabilisce che per le categorie elencate alla lettera e) resta ferma la normativa vigente, per tutte le altre si stabilisce di procedere alla privatizzazione. Chiede pertanto ai Relatori di inserire anche questa osservazione nel testo del parere.

Il relatore SAPORITO dichiara di condividere in gran parte le osservazioni avanzate dalla senatrice Pellegatti e ritiene necessaria una pronta azione del Governo per sanare la situazione di coloro che nel pubblico impiego avevano fatto richiesta di pensionamento anticipato prima del settembre 1991 e non avevano ricevuto la registrazione della loro richiesta: tale situazione è infatti stata sanata per i lavoratori privati. Dichiara inoltre di condividere le osservazioni effettuate in relazione all'articolo 7, sottolineando che disparità esistono non solo sul calcolo della pensione ma anche della liquidazione e ricorda che il problema è all'attenzione della Corte Costituzionale. Per quanto riguarda poi l'articolo 10, relativo al divieto di cumulo tra pensione e lavoro subordinato o autonomo, il Relatore propone la formulazione di un parere che sottolinei l'ottica punitiva insita nell'articolo. È infatti poco opportuno spingere i pensionati ad una totale inattività, una volta maturato il diritto alla pensione che si configura peraltro come un reddito differito, o impedire la produzione di ricchezza. Il divieto deve essere quindi modulato per contemperare i diversi interessi in gioco. Si dichiara inoltre favorevole a recepire i profili di eccesso di delega e incostituzionalità del comma 2 dell'articolo 16 sottolineati dalla senatrice D'Alessandro Prisco.

La senatrice PELLEGATTI propone di inserire all'interno del parere anche le osservazioni da lei effettuate all'articolo 1.

Su tale proposta il Relatore si riserva di intervenire successivamente. Ritiene invece di poter inserire nel parere il suggerimento della senatrice Pellegatti, relativo all'articolo 2, per affermare che resta ferma la disciplina vigente delle pensioni di reversibilità. Per quanto riguarda poi l'articolo 4, concernente i requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo, afferma di condividere la proposta effettuata dalla senatrice Pellegatti di escludere dal calcolo rendite derivanti da assegni per il nucleo familiare, di natura infortunistica o pensioni di guerra.

Il relatore SAPORITO rileva che, con riferimento all'articolo 5, nella bozza di parere si osserva che nel richiamare l'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 1, occorrerebbe chiarire che ci si riferisce ad entrambe le opzioni ivi previste, nonché all'opzione per la permanenza in servizio fino a 65 anni (di cui all'art. 1, comma 2) anche se si è già maturata l'anzianità contributiva massima prevista dal secondo comma dello stesso articolo.

La senatrice PELLEGATTI ritiene che si debba proporre l'inclusione, fra le categorie di cui al secondo comma dell'articolo 5, anche dei lavoratori marittimi.

Il senatore GIUGNI fa presente che tutte le questioni che non attengono direttamente alla legge di delega possono essere inserite nel parere come segnalazioni ulteriori al Governo, ma non far parte delle osservazioni sui singoli articoli.

Concorda il relatore SAPORITO.

Con riferimento all'articolo 6, il Relatore fa presente che al secondo comma si individua una specifica disciplina per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo. Tale disposizione, pur non essendo prevista esplicitamente dalla delega, appare però corrispondere alla necessità di adattare la norma generale alla particolare situazione lavorativa e contributiva del settore preso in considerazione.

La senatrice PELLEGATTI considera opportuno osservare nel parere che all'articolo 6 non si dovrebbe parlare di «disposizioni», ma di «criteri», con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2. Si dovrebbe poi aggiungere che l'elevazione a venti anni dei requisiti assicurativi e contributivi deve comunque salvaguardare la posizione dei lavoratori assunti, in virtù di leggi speciali, anche dopo cinquanta anni.

Concordano il senatore GIUGNI e il RELATORE.

La senatrice PELLEGATTI propone poi che si inserisca nel parere una osservazione sull'articolo 7 volta ad ottenere che per i periodi successivi al 1° gennaio 1993 l'indennità integrativa speciale sia conglobata nella retribuzione pensionabile, ai fini del calcolo delle relative quote di pensione.

Il relatore SAPORITO condivide tale proposta.

Egli precisa poi che, con riferimento all'articolo 8, nel parere si prenda atto della non elevazione a 36 anni del requisito contributivo per i pensionamenti di anzianità e si sottolinei che la previsione secondo cui «restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti» appare limitata per chi ha già maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente. In tal modo si applicherebbero le nuove regole per il calcolo delle pensioni e le aliquote di rendimento.

Per quanto riguarda l'articolo 9 viene invece precisato che, per la disciplina previdenziale applicata ai lavoratori dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico, sembra opportuno estendere il riferimen-

to anche alle norme sulla perequazione automatica e alla normativa transitoria.

Sottolinea inoltre che l'articolo 10 appare non rispondente alla delega, in quanto il limite del 50 per cento della quota eccedente il minimo, ivi stabilito, è troppo rigido e non tiene conto della opportunità di introdurre criteri di modularità nelle trattenute sulle pensioni sia di vecchiaia che di anzianità. Rispetto ai redditi da lavoro autonomo è necessario poi porre una delimitazione tale da non disincentivare lo svolgimento di attività lavorativa da parte delle persone anziane. La delega era inoltre indirizzata a stabilire una disciplina omogenea per il cumulo sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle di anzianità.

Dopo interventi del senatore COVIELLO e della senatrice PELLEGGATTI, il senatore GIUGNI osserva che la pensione di anzianità non può essere vista semplicemente come una forma di retribuzione differita, visto che essa non è frutto soltanto delle contribuzioni del singolo lavoratore. Occorre anche ricordare che la pensione di anzianità è prevista soltanto nel sistema previdenziale del nostro Paese.

Il senatore CARLOTTO si sofferma sulla specifica situazione dei lavoratori autonomi, e specialmente dei coltivatori, delle zone montane o periferiche. Per essi è opportuno prevedere una disciplina speciale del cumulo, tale da evitare la cancellazione di questi lavoratori dagli elenchi contributivi. Ciò anche al fine di evitare uno spopolamento di quelle zone con conseguenti effetti negativi di natura ambientale.

Il senatore GIUGNI ritiene opportuno limitare le osservazioni sul cumulo alle sole categorie delle aree svantaggiate.

Dopo ulteriori interventi del senatore COVIELLO e del senatore PELELLA, si conviene di aggiungere al parere uno specifico riferimento ai lavoratori autonomi delle aree svantaggiate.

Il relatore SAPORITO osserva, poi, che nella norma relativa alla perequazione automatica delle pensioni (art. 11) è necessario prevedere che gli aumenti vengano corrisposti con effetto dal 1° luglio e non dal 1° novembre di ogni anno. Inoltre, andrebbe precisato che gli adeguamenti vengano corrisposti per l'intero importo e riferiti non solo all'andamento dell'economia, ma anche alla dinamica salariale.

Per quanto riguarda le aliquote di rendimento, bisognerebbe disporre il mantenimento delle fasce di reddito e indicare in una specifica tabella le percentuali di abbattimento da applicare progressivamente con un'adeguata gradualità.

La senatrice PELLEGATTI ritiene che alla lettera a) dell'articolo 13 (normativa transitoria per il calcolo delle pensioni) bisognerebbe aggiungere che, per gli ordinamenti esclusivi, la quota spettante alla data del 31 dicembre 1992 venga calcolata sulla retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti e che l'indennità integrativa speciale venga erogata nella misura corrispondente al rapporto tra l'anzianità maturata a quella data e l'anzianità complessiva.

Il relatore SAPORITO, dopo aver dichiarato di concordare con tale ultimo suggerimento, si sofferma sulle osservazioni all'articolo 16, concernente la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo. Precisa che nel parere viene prospettata la soppressione del secondo comma dell'articolo 16 che eccede i limiti della delega, dato che utilizza come criterio direttivo una norma concernente la delega per il pubblico impiego. Dopo aver ribadito che il secondo comma dell'articolo 16 contrasta con la volontà del legislatore delegante, facilmente ricavabile dagli atti parlamentari, sottolinea come tale norma sia anche in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, determinando una illogica diversità di trattamento fra le varie categorie del pubblico impiego.

Il senatore GIUGNI concorda sulla valutazione complessiva del Relatore. Si chiede se però la volontà delle Camere fosse effettivamente quella di estendere a tutte le categorie la facoltà di posticipare di due anni il pensionamento.

Il relatore SAPORITO ricorda che durante l'esame parlamentare, sia presso la Commissione affari costituzionali che presso la Commissione bilancio del Senato, i rappresentanti del Governo avevano affermato che la norma doveva intendersi applicabile ad ogni categoria.

Il relatore per la 1^a Commissione SAPORITO reputa opportuno precisare, con riferimento all'articolo 17, comma 1, che l'esclusione dalla base contributiva del corrispettivo dei servizi è tassativa e non può essere condizionata dall'equilibrio delle gestioni previdenziali, regolato dalla disposizione di cui al successivo comma 2.

Non facendosi rilievi, le Commissioni riunite convengono di introdurre tale osservazione nel parere.

Si passa quindi nuovamente all'esame dell'articolo 1 dello schema di decreto, precedentemente accantonato, in materia di età pensionabile.

Il presidente della 11^a Commissione GIUGNI fa presente di aver ricevuto una nota dall'onorevole Romita, presidente della Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nella quale si segnala l'opportunità che le Commissioni riunite sollecitino un chiarimento in ordine all'applicazione del concetto base di pensionamento, valevole in generale per i lavoratori dipendenti (pensione di anzianità o di vecchiaia), ai dipendenti pubblici, per i quali il pensionamento può aver luogo per varie cause, tra le quali la cessazione dal servizio e la destituzione. Il passaggio alla valutazione della pensione in base alla media delle retribuzioni su un certo periodo di anni dovrebbe inoltre essere meglio articolato con riferimento ai dipendenti pubblici, onde evitare discrepanze tra i trattamenti, a causa del diverso valore pensionabile delle varie componenti della retribuzione globale tra

dipendenti pubblici e privati. Nella nota si segnala altresì che le molte opzioni facoltative renderanno lenta l'applicazione della riforma, specie per i dipendenti pubblici, per i quali le procedure di conteggio saranno sottoposte ai maggiori cambiamenti e si segnala infine che la discrepanza di date tra la tabella A e la tabella B potrebbe causare sperequazioni. Nel segnalare che le prime tre osservazioni sono già state tenute in conto dalle Commissioni, egli reputa opportuno che nel parere si tenga presente tale ultimo rilievo.

La senatrice PELLEGATTI ritiene che sarebbe stato possibile prevedere l'eliminazione del regime delle pensioni anticipate nel pubblico impiego anche in un periodo inferiore a quello di 20 anni, come previsto nel testo dello schema di decreto.

Dopo ripetuti interventi dei senatori D'ALESSANDRO PRISCO e PELLEGATTI, del relatore per la 1a Commissione SAPORITO e del presidente della 11a Commissione GIUGNI, si conviene di precisare nel parere che l'inclusione in un'unica tabella dell'anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti per maturare il diritto a pensione di vecchiaia appare incongrua, anche alla luce della diversa anzianità prevista per i dipendenti degli enti locali e per quelli dello Stato (rispettivamente, 25 anni e 20 anni).

Il Presidente Maccanico mette quindi ai voti il seguente parere, che viene approvato all'unanimità:

«Le Commissioni affari costituzionali e lavoro del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, esprimono parere favorevole a condizione che vengano apportate al decreto legislativo le seguenti modifiche per una più compiuta realizzazione dei principi inseriti nella legge delega.

1) All'articolo 1, comma 8, si segnala l'esigenza di aggiungere dopo la parola: «inabili» le parole: «al lavoro».

2) All'articolo 2 è da respingere l'ipotesi di elevazione a 20 anni del minimo contributivo richiesto anche per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità; pertanto è necessario aggiungere al comma 3 la seguente lettera c): per il conseguimento delle pensioni di reversibilità restano in vigore i requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente.

Si segnala inoltre che, pur in conformità alla delega, la diversa decorrenza prevista all'articolo 2 per il progressivo innalzamento del limite di età (1° gennaio 1994) rispetto all'innalzamento del requisito contributivo (1° gennaio 1993) potrebbe determinare limitati problemi applicativi.

Alla fine dell'articolo 2, nell'ambito della garanzia dei diritti maturati, deve essere considerata la posizione dei lavoratori dipendenti che, nel passaggio da un'amministrazione pubblica ad un'altra, anziché procedere al ricongiungimento delle carriere abbiano optato per il pensionamento e quindi per il cumulo con il nuovo reddito da lavoro dipendente, nel presupposto che dopo 15 anni di contribuzione nel

nuovo rapporto di impiego si potesse percepire la corrispondente pensione: pertanto occorre mantenere per gli interessati (il cui numero è comunque esiguo e ad esaurimento) il precedente limite di 15 anni.

3) All'articolo 4 si ritiene opportuno elevare il tetto minimo previsto per le famiglie con inabili o minori portatori di *handicap*, nonché al comma 1-*bis* prevedere l'esclusione dal computo dei redditi degli assegni familiari e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata per fini IRPEF delle pensioni di guerra e delle rendite INAIL. Si rileva la necessità di prevedere che nel caso di superamento del limite di reddito cumulato con quello del coniuge inferiore al reddito previsto (tre volte il minimo), al pensionato si eroghi un importo di integrazione sino alla concorrenza del reddito previsto (tre volte il minimo).

L'articolo 4 non opera la revisione dei requisiti reddituali per le maggiorazioni sociali delle pensioni, espressamente prevista dalla lettera s) della delega; il Governo dovrebbe quindi provvedere, nel termine previsto dalla delega, ad adottare norme di revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali sia per le integrazioni al trattamento minimo che per le maggiorazioni sociali.

4) All'articolo 5, comma 2, non si ravvisano i motivi dell'esclusione dal mantenimento dei limiti di età propri della categoria per alcuni settori di lavoratori quali quelli marittimi, dello spettacolo in generale ed equiparati al personale viaggiante.

L'articolo 5, inoltre, nel disciplinare l'elevazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, richiama al comma 3 l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, per regolare l'esercizio delle opzioni di permanenza in servizio: occorrerebbe al riguardo chiarire che ci si riferisce ad entrambe le opzioni di cui all'articolo 1, comma 3, nonché all'opzione per la permanenza in servizio fino a 65 anni anche se si è già maturata l'anzianità contributiva massima prevista all'articolo 1, comma 2.

5) All'articolo 6, comma 1, si propone di sostituire le parole: «le disposizioni» con le altre: «i criteri» e di aggiungere dopo la parola: «decreto» il seguente periodo: «l'elevazione a 20 anni dei requisiti assicurativi e contributivi in ragione di un anno ogni due, dal 1994». Occorre inoltre salvaguardare i lavoratori assunti con la legge n. 482 del 1968 nel settore pubblico, per i quali occorrerà prevedere che il requisito minimo per il pensionamento di vecchiaia non vale per quei lavoratori che possono essere assunti sino all'età di 55 anni e che non possono far valere alcun riscatto di anzianità contributiva precedente.

6) All'articolo 7, comma 4, si propone di prevedere per i periodi successivi al 1 gennaio 1993 che l'indennità sia conglobata nella retribuzione pensionabile, ai fini del calcolo delle relative quote di pensione.

7) All'articolo 8, concernente i pensionamenti di anzianità, non si prevede l'elevazione di un anno del requisito contributivo richiesto dalla lettera n) della legge delega, in quanto la successiva legge n. 438 del 1992, all'articolo 1, comma 2-*quater*, prevede che resti stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione per il pensionamento di anzianità previsto dalle norme per l'assicurazione generale obbligatoria.

È da sottolineare che la previsione per cui «restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti», sembra limitata, per chi ha già

maturato i requisiti previsti dalla vecchia normativa, al diritto di andare in pensione; si applicherebbero quindi le nuove regole per quanto concerne, ad esempio, il calcolo della pensione e le aliquote di rendimento.

8) L'articolo 9 regola l'applicazione della nuova disciplina previdenziale ai lavoratori dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico, in attuazione della lettera p) della legge delega.

Appare necessario al comma 2 estendere il riferimento anche agli articoli 11 (perequazione automatica) e 13 (normativa transitoria), recuperando la formulazione del secondo periodo della lettera p) della legge delega secondo la quale «le conseguenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990 non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro...salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione».

9) All'articolo 10 appare troppo rigida la fissazione di un unico limite (50 per cento della quota eccedente il minimo) rispetto al quale sembra più opportuno introdurre forme di modularità nelle trattenute sulle pensioni sia di vecchiaia che di anzianità. Rispetto ai redditi da lavoro autonomo è in particolare necessaria una limitazione del divieto assoluto di cumulo anche per quanto riguarda le pensioni di anzianità, consentendo forme di cumulo simili a quelle previste per le pensioni di vecchiaia ed escludendo l'obbligo di cancellazione dagli elenchi di categoria per i lavoratori autonomi nelle aree di montagna e in quelle con tendenza allo spopolamento. Opportuno appare anche elevare l'importo dei redditi di cui al comma 2.

In ordine ai termini previsti per l'applicazione delle norme sul cumulo, va sottolineata la necessità che, tenendo conto del blocco dei pensionamenti di anzianità previsto dalla legge n. 438 del 1992, il comma 8 sia riformulato prevedendo che «ai fini del presente articolo, ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1993 risultino già pensionati o abbiano maturato il diritto al pensionamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevoli».

10) All'articolo 11 occorrerà aggiungere un comma che chiarisca come restino confermate le aliquote di cui alle tabelle della legge n. 730 del 1984.

11) All'articolo 12, al comma 2, sarebbe necessaria una più chiara formulazione prevedendo in particolare che restino fermi, oltre i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti e dalle percentuali di abbattimento, anche le rispettive fasce di reddito, salvaguardando comunque i regimi per i quali siano già previsti limiti nell'importo delle pensioni.

Infine, al comma 3, sarebbe opportuno prevedere una specifica tabella che riporti le percentuali di abbattimento da applicare progressivamente nei casi di rendimenti superiori non soggetti a limitazioni con una maggiore gradualità.

12) All'articolo 13 occorre precisare che, nei confronti dei pubblici dipendenti iscritti ai fondi esclusivi, la quota spettante al 31 dicembre 1992 deve essere calcolata sulla retribuzione pensionabile prevista, inclusa l'indennità integrativa speciale spettante, nella misura corri-

spondente al rapporto fra l'anzianità maturata alla predetta data e l'anzianità complessiva.

13) All'articolo 16, appare necessaria la soppressione del comma 2 che eccede l'oggetto specifico della delega in quanto assume come criterio o principio direttivo una norma prevista nell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992 concernente la delega per l'ordinamento dei pubblici dipendenti. La disposizione del comma 2 contrasta inoltre con la volontà del legislatore ricavabile dai lavori parlamentari. La medesima disposizione del comma 2 determina infine una illogica diversità di trattamento fra categorie di lavoratori pubblici.

14) All'articolo 17, comma 1, deve risultare chiaramente che l'esclusione dalla base contributiva del corrispettivo dei servizi è tassativa e non può essere condizionata dall'equilibrio delle gestioni previdenziali, regolato dalle disposizioni di cui al comma 2.

15) Con riguardo poi alla tabella c), sembra anzitutto incongruo avere previsto un'unica tabella senza considerare le attuali diversità della relativa disciplina per i dipendenti dello Stato e per quelli degli Enti locali. Sembra inoltre possibile prevedere una tabella che disciplini l'eliminazione del pensionamento anticipato per i pubblici dipendenti in un numero di anni inferiore a quello previsto nella tabella in questione.

16) Si segnala inoltre al Governo la necessità di prevedere la rivalutazione, con modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro del lavoro, delle pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1990, conseguite con almeno 781 contributi obbligatori e figurativi, nella misura idonea a far conseguire il trattamento immediatamente superiore al minimo».

La seduta termina alle ore 18.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1992

50^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MACCANICO

*La seduta inizia alle ore 14,55.**IN SEDE REFERENTE***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - RIZ ed altri - Modifica dell'articolo 8, n. 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (540)**

(Seguito e conclusione dell'esame; richiesta connessione con i disegni di legge nn. 635 e 406)

Il relatore SAPORITO ricorda che la Commissione ha già concluso, in sede referente, l'esame dei disegni di legge n. 635 e n. 406 concernenti la modificazione di alcuni statuti speciali. Egli propone quindi che la Commissione stessa, nel confermare il proprio avviso favorevole al progetto già approvato dalla Camera dei deputati, rimetta all'esame congiunto dell'Assemblea anche il disegno di legge in titolo. A tal proposito fa presente che in quest'ultimo provvedimento la competenza in materia di ordinamento locale viene demandata direttamente alle province autonome di Trento e Bolzano, mentre nel disegno di legge n. 635 essa è attribuita alle regioni.

La Commissione approva la proposta del relatore e dà quindi mandato al relatore di riferire sul disegno di legge n. 540, congiuntamente ai disegni di legge n. 635 e 406.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA.**(Osservazioni alle Commissioni riunite 5^a, 6^a e 10^a. Esame e rinvio)
(R 139 B, R 65^a, 1^o)

Il relatore ACQUARONE, precisato di soffermarsi esclusivamente sui profili di competenza della Commissione relativi agli aspetti di costituzionalità e di organizzazione amministrativa, ritiene che nelle proprie osservazioni la Commissione dovrebbe richiedere che siano chiariti alcuni punti del programma di riordino presentato dal Governo.

In particolare, egli esprime perplessità sulla affermazione contenuta a pagina 36, concernente il regime delle concessioni in cui operano le società a partecipazione pubblica, secondo cui «le concessioni possono essere vendute (od acquistate), invece di essere solo accordate». Se è vero che la concessione riguarda il trasferimento dell'esercizio (e non della titolarità) di un potere pubblico, si chiede come tale affermazione possa essere interpretata, specie in mancanza di una specifica previsione normativa.

Osserva inoltre che nel programma sono ipotizzate tre diverse soluzioni organizzatorie per la gestione del processo di privatizzazione. Mentre la soluzione che prevede la costituzione di un comitato di Ministri per le privatizzazioni non richiederebbe alcun intervento legislativo, le altre due (commissario straordinario di Governo e Commissione per le privatizzazioni) rientrano nella materia coperta da riserva di legge dell'organizzazione dei pubblici uffici. A suo giudizio, considerata anche la rilevanza della materia, in questo caso non si può prescindere dalla utilizzazione dello strumento legislativo. Ritiene comunque che queste due ultime soluzioni presenterebbero indubbi vantaggi sul piano della funzionalità.

Sottolinea infine il problema, che non ha natura strettamente costituzionale od organizzatoria, degli impianti industriali ad alto impatto ambientale. È assolutamente necessario che nell'attuazione del programma di riordino si tengano presenti tutte le implicazioni che potrebbero scaturire dalla privatizzazione di società proprietarie di impianti di tale natura.

Il senatore RUFFINO ritiene opportuno, in considerazione anche delle osservazioni formulate dal relatore, che durante il prosieguo dell'esame in Commissione sia presente un rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1992

52ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ABIS

Intervengono il ministro delle finanze Gorla, nonchè i sottosegretari di Stato allo stesso Dicastero, De Luca, per il bilancio e la programmazione economica Grillo, per la difesa Madaudo e per il tesoro Malvestio.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797), approvato dalla Camera dei deputati

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993 (**Tabb. 1, 1-bis e 1-ter**)

(Seguito esame e conclusione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SPOSETTI interviene preliminarmente per sollecitare il Ministro della sanità affinché provveda ad inviare la già promessa documentazione finanziaria sugli ospedali; inoltre, per ottenere chiarimenti circa una recente decisione del CIPE avente ad oggetto zone disastrose della Campania e della Basilicata, che, su indiscrezioni apparse sulla stampa, appaiono in contrasto con precedenti deliberazioni del Parlamento che non possono essere disattese, è necessario un chiarimento da parte del Governo.

Il senatore RASTRELLI, in senso adesivo al collega, prende la parola per evidenziare improprietà tecniche nella delibera del CIPE che attualmente è sottoposta alla firma del Ministero del bilancio e si augura, pertanto, un intervento di rettifica da parte di quel Ministro.

Il sottosegretario GRILLO s'impegna a riferire al Ministero della sanità la sollecitazione del senatore Sposetti e analogamente farà nei

confronti del Ministro del bilancio. Passa quindi all'illustrazione degli emendamenti 5.1.Tab.1.1 e 5.1.Tab.1.2.

Il senatore CROCETTA dà per illustrati gli emendamenti del Gruppo di Rifondazione Comunista, precisando che quelli riduttivi nel saldo netto vengono compensati alla legge finanziaria.

Il senatore ROSCIA parimenti dà per illustrati gli emendamenti del Gruppo Lega Nord, chiarendo che quelli aventi natura riduttiva sono compensati con gli emendamenti sulla legge finanziaria.

Anche il senatore SPOSETTI dà per illustrati gli emendamenti del Gruppo del PDS.

Con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Sposetti, il sottosegretario GRILLO preannuncia la presentazione di un decreto-legge per intervenire finanziariamente a favore della Toscana, per far fronte ai danni causati dalla recente alluvione.

Dopo il parere favorevole del relatore, l'emendamento 5.1.Tab.1.1, risulta approvato.

Dopo pareri del relatore e del sottosegretario GRILLO contrari, sono posti ai voti e respinti i seguenti emendamenti 5.1.Tab.1.45, 5.1.Tab.1.46, 5.1.Tab.1.4, 5.1.Tab.1.47, 5.1.Tab.1.5, 5.1.Tab.1.6, 5.1.Tab.1.48, 5.1.Tab.1.3, 5.1.Tab.1.7, 5.1.Tab.1.49, 5.1.Tab.1.8, 5.1.Tab.1.50, 5.1.Tab.1.51, 5.1.Tab.1.52, 5.1.Tab.1.53, 5.1.Tab.1.54, 5.1.Tab.1.55, 5.1.Tab.1.56, 5.1.Tab.1.57, 5.1.Tab.1.58, 5.1.Tab.1.59, 5.1.Tab.1.60, 5.1.Tab.1.61, 5.1.Tab.1.62, 5.1.Tab.1.64, 5.1.Tab.1.65, 5.1.Tab.1.44, 5.1.Tab.1.43, 5.1.Tab.1.42, 5.1.Tab.1.107, 5.1.Tab.1.106, 5.1.Tab.1.105, 5.1.Tab.1.104, 5.1.Tab.1.103, 5.1.Tab.1.102, 5.1.Tab.1.101, 5.1.Tab.1.100, 5.1.Tab.1.99, 5.1.Tab.1.135, 5.1.Tab.1.136, 5.1.Tab.1.137, 5.1.Tab.1.138, 5.1.Tab.1.139, 5.1.Tab.1.140, 5.1.Tab.1.141, 5.1.Tab.1.142, 5.1.Tab.1.15, 5.1.Tab.1.143, 5.1.Tab.1.129, 5.1.Tab.1.159, 5.1.Tab.1.158, 5.1.Tab.1.157, 5.1.Tab.1.156, 5.1.Tab.1.190, 5.1.Tab.1.191, 5.1.Tab.1.181, 5.1.Tab.1.164, 5.1.Tab.1.151 e 5.1.Tab.1.144.

Il senatore CROCETTA dichiara di ritirare l'emendamento 5.1.Tab.1.179.

Dopo pareri contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO sono respinti i seguenti emendamenti 5.1.Tab.1.29, 5.1.Tab.1.118, 5.1.Tab.1.30, 5.1.Tab.1.31, 5.1.Tab.1.32, 5.1.Tab.1.119, 5.1.Tab.1.33, 5.1.Tab.1.120, 5.1.Tab.1.34 e 5.1.Tab.1.35.

Con riferimento all'emendamento 5.1.Tab.1.36 il relatore chiede chiarimenti al Governo.

Interviene quindi il ministro GORIA, dichiarandosi convinto dei risultati positivi che potranno scaturire dall'attivazione delle procedure informatizzate e si dichiara contrario all'approvazione dell'emendamento.

L'emendamento, posto ai voti, è quindi respinto.

Risulta poi accantonato l'emendamento 5.4.Tab.3.2, del relatore.

Dopo pareri contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO sono respinti i seguenti emendamenti 5.1.Tab.1.37, 5.1.Tab.1.38, 5.1.Tab.1.39, 5.1.Tab.1.40, 5.1.Tab.1.121, 5.1.Tab.1.122, 5.1.Tab.1.123, 5.1.Tab.1.124, 5.1.Tab.1.125, 5.1.Tab.1.41, 5.1.Tab.1.126, 5.1.Tab.1.67, 5.1.Tab.1.68, 5.1.Tab.1.69, 5.1.Tab.1.70, 5.1.Tab.1.71, 5.1.Tab.1.72, 5.1.Tab.1.74, 5.1.Tab.1.76, 5.1.Tab.1.75, 5.1.Tab.1.77, 5.1.Tab.1.78, 5.1.Tab.1.79, 5.1.Tab.1.80, 5.1.Tab.1.81, 5.1.Tab.1.82 e 5.1.Tab.1.83.

Il senatore CROCETTA ritira l'emendamento 5.1.Tab.1.84.

Dopo pareri contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO sono respinti i seguenti emendamenti 5.1.Tab.1.85, 5.1.Tab.1.87, 5.1.Tab.1.133, 5.1.Tab.1.132, 5.1.Tab.1.9, 5.1.Tab.1.131, 5.1.Tab.1.10, 5.1.Tab.1.130, 5.1.Tab.1.11, 5.1.Tab.1.112, 5.1.Tab.1.16 e 5.1.Tab.1.17.

Dopo pareri contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO nei confronti dell'emendamento 5.1.Tab.1.19, interviene il senatore SPOSETTI per chiedere al Governo se vi sia una posizione preconcepita di rifiuto ad ogni suggerimento emendativo delle opposizioni.

Il ministro GORIA garantisce attenzione nei confronti di tutti gli emendamenti presentati.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 5.1.Tab.1.19.

Dopo pareri contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO sono respinti i seguenti emendamenti 5.1.Tab.1.18, 5.1.Tab.1.20, 5.1.Tab.1.21, 5.1.Tab.1.22, 5.1.Tab.1.113, 5.1.Tab.1.23, 5.1.Tab.1.114, 5.1.Tab.1.24, 5.1.Tab.1.115, 5.1.Tab.1.25, 5.1.Tab.1.26, 5.1.Tab.1.27, 5.1.Tab.1.110, 5.1.Tab.1.116, 5.1.Tab.1.28, 5.1.Tab.1.117, 5.1.Tab.1.146, 5.1.Tab.1.147, 5.1.Tab.1.148, 5.1.Tab.1.149, 5.1.Tab.1.150, 5.1.Tab.1.172, 5.1.Tab.1.167, 5.1.Tab.1.177, 5.1.Tab.1.182, 5.1.Tab.1.201, 5.1.Tab.1.168, 5.1.Tab.1.196, 5.1.Tab.1.195, 5.1.Tab.1.200, 5.1.Tab.1.199, 5.1.Tab.1.197, 5.1.Tab.1.198, 5.1.Tab.1.96, 5.1.Tab.1.93, 5.1.Tab.1.92, 5.1.Tab.1.91, 5.1.Tab.1.90, 5.1.Tab.1.89, 5.1.Tab.1.88, 5.1.Tab.1.192 e 5.1.Tab.1.170.

Dopo pareri contrari del RELATORE (che sottolinea come la tabella 12 della Difesa abbia già subito consistenti riduzioni che non consentono ulteriori tagli di spesa) e del sottosegretario GRILLO, sono ulteriormente respinti i seguenti emendamenti 5.1.Tab.1.178, 5.1.Tab.1.183, 5.1.Tab.1.184, 5.1.Tab.1.127, 5.1.Tab.1.189, 5.1.Tab.1.193, 5.1.Tab.1.187, 5.1.Tab.1.186, 5.1.Tab.1.188, 5.1.Tab.1.161, 5.1.Tab.194, 5.1.Tab.1.162, 5.1.Tab.1.108, 5.1.Tab.1.109, 5.1.Tab.1.111 e 5.1.Tab.1.171.

Favorevole il relatore viene invece approvato l'emendamento 5.1.Tab.1.2.

Dopo pareri contrari del relatore e del Governo all'approvazione degli emendamenti 5.2.Tab.1/A.4 e 5.2.Tab.1/A.3 essi, posti ai voti, sono respinti.

In sede di esame degli emendamenti 5.2.Tab.1/A.1 e 5.3.Tab.2.2, il sottosegretario GRILLO, dandone illustrazione, fa presente che la Corte dei conti in data 17 settembre 1992 ha rinviato alla Corte Costituzionale per un giudizio di legittimità sei leggi, eccependone la mancanza di copertura finanziaria *ex* articolo 81 della Costituzione. In pendenza di giudizio gli emendamenti di cui sopra ed altri, successivi, di analogo tenore, tendono a consentire di riutilizzare i residui passivi relativi, alle leggi in questione, che altrimenti andrebbero in economia.

Favorevole il relatore, gli emendamenti 5.2.Tab.1/A.1 e 5.3.Tab.2.2, posti ai voti, risultano approvati.

Dopo pareri contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO sono respinti i seguenti emendamenti 5.3.Tab.2.3, 5.3.Tab.2.4, 5.3.Tab.2.5 e 5.3.Tab.2.6.

Il sottosegretario GRILLO illustra quindi l'emendamento 5.3.Tab.2.1, in materia di spese per la diffusione di notizie ed informazioni agli italiani all'estero.

Il presidente ABIS precisa che esso è volto a consentire l'impiego di fondi di capitoli della spesa obbligatoria per rimpinguare i capitoli ivi indicati in caso di insufficiente capienza.

Favorevole il relatore, posto ai voti, detto emendamento viene approvato.

La senatrice ROCCHI dà conto dell'emendamento 5.4.Tab.3.1, al quale si dichiarano contrari il senatore PICANO e il relatore PAVAN.

Dopo interventi del sottosegretario GRILLO (il quale fa presente che il capitolo 2040 della tabella 19 risulta soppresso), dei senatori SPOSETTI, CROSETTA (che preannuncia il proprio voto favorevole) e CREUSO (il quale ritiene che il problema sollevato potrà essere esaminato e risolto valutando favorevolmente un successivo suo emendamento al disegno di legge finanziaria), la senatrice ROCCHI insiste per la votazione dell'emendamento, che, posto ai voti, viene respinto.

Ugualmente respinto è l'emendamento 5.5.Tab.4.1, dopo i pareri contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO.

In sede di esame dell'emendamento 5.6.Tab.5.18, il senatore SPOSETTI evidenzia l'estrema importanza che la disponibilità di mezzi e materiali riveste per il funzionamento della macchina della giustizia.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE ed i pareri contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO, posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

In sede di esame dell'emendamento 5.6.Tab.5.2, il senatore CROSETTA preannuncia, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, il voto favorevole su tutti gli emendamenti relativi al settore della giustizia, volti ad aumentare i diversi capitoli del relativo stato di previsione, al fine di ovviare a carenze, spesso vitali, che rendono difficile il funzionamento della macchina giudiziaria.

Il senatore REDI evidenzia come le spese sostenute per la giustizia da parte degli enti locali (che sono sedi di uffici e tribunali giudiziari) non vengono quasi mai rimborsate dallo Stato.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE (che evidenzia la necessità di valutare attentamente gli effetti finanziari delle riforme che si operano, di volta in volta, nel settore della giustizia per non trovarsi nell'impossibilità di renderle applicabili), avendo il relatore ed il sottosegretario GRILLO espresso parere contrario, l'emendamento 5.6.Tab.5.2, posto ai voti, risulta respinto.

Dopo pareri contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO all'approvazione degli emendamenti 5.6.Tab.5.3 e 5.6.Tab.5.4, essi, posti ai voti, sono respinti.

Il sottosegretario GRILLO dà conto dell'emendamento 5.6.Tab.5.1, il quale ripristina l'originario contenuto del disegno di legge di bilancio.

Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore CROSETTA ed il parere favorevole del relatore, tale emendamento viene approvato.

Dopo pareri contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO sugli emendamenti 5.6.Tab.5.5, 5.6.Tab.5.13, 5.6.Tab.5.10 e 5.6.Tab.5.6, essi, posti ai voti, sono respinti.

In sede di esame degli emendamenti 5.6.Tab.5.14, 5.6.Tab.5.11, 5.6.Tab.5.12 e 5.6.Tab.15, il senatore GIOVANOLLA, dopo averne illustrato il contenuto, dichiara su di essi il proprio voto favorevole, sottolineando la gravità della situazione esistente nel sistema carcerario italiano.

Dopo un breve intervento del senatore CARPENEDO (che rileva la necessità di individuare una diversa clausola di copertura di spese che ritiene oggettivamente valide), con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO, detti emendamenti, posti ai voti, sono respinti.

Dopo pareri contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO all'approvazione degli emendamenti 5.6.Tab.5.17, 5.6.Tab.5.7, 5.6.Tab.5.8, 5.6.Tab.5.9 e 5.6.Tab.5.16, essi, posti ai voti, sono respinti.

Favorevoli il relatore ed il sottosegretario GRILLO, è poi approvato l'emendamento 5.7.Tab.6.1.

Contrari il relatore ed il sottosegretario GRILLO, l'emendamento 5.8.Tab.7.5 viene respinto.

Illustrando l'emendamento 5.8.Tab.7.1, il sottosegretario GRILLO si richiama alle motivazioni addotte in sede di esame del precedente emendamento 5.2.Tab.1/A.1.

Favorevole il relatore, l'emendamento testè illustrato, posto ai voti, viene approvato.

Posti separatamente in votazione (contrari il relatore ed il sottosegretario GRILLO alla loro approvazione) gli emendamenti 5.8.Tab.7.6, 5.8.Tab.7.4 e 5.8.Tab.7.7, posti ai voti, vengono respinti.

Con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario GRILLO vengono poi approvati gli emendamenti 5.8.Tab.7.3, 5.8.Tab.7.2 e 5.10.Tab.9.1.

Dopo pareri contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO sono posti ai voti e respinti i seguenti emendamenti 5.10.Tab.9.2, 5.10.Tab.9.3, 5.11.Tab.10.1, 5.13.Tab.12.2, 5.13.Tab.12.3, 5.13.Tab.12.17, 5.13.Tab.12.9, 5.13.Tab.12.15, 5.13.Tab.12.4, 5.13.Tab.12.10, 5.13.Tab.12.11, 5.13.Tab.12.12, 5.13.Tab.12.14, 5.13.Tab.12.7, 5.13.Tab.12.5, 5.13.Tab.12.19, 5.13.Tab.12.13 e 5.13.Tab.12.8.

In sede di esame dell'emendamento 5.13.Tab.12.18, il senatore SPOSETTI, illustrandone il contenuto, evidenzia come nelle circolari emanate dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica (e quindi nei conseguenti provvedimenti rettorali) in applicazione della normativa relativa all'erogazione delle borse di studio non venga fatto alcun richiamo al requisito del reddito, come invece era previsto nella legge.

Dopo un breve intervento del senatore CREUSO (il quale esprime contrarietà all'impiego di risorse della già ampiamente decurtata tabella 12 per una finalità che ritiene comunque valida), il senatore SPOSETTI fa presente come la copertura più idonea dovrebbe essere cercata all'interno della stessa tabella 23, sui capitoli relativi alla ricerca applicata.

Contrari il relatore PAVAN ed il sottosegretario GRILLO l'emendamento, posto ai voti, viene respinto.

Con successive votazioni vengono poi respinti (essendo contrari alla loro approvazione il relatore ed il sottosegretario GRILLO) gli emendamenti 5.13.Tab.12.22 e 5.13.Tab.12.6.

La senatrice ROCCHI illustra l'emendamento 5.13.Tab.12.1, sottolineando i rischi che deriverebbero dal mancato controllo del fenomeno del randagismo.

Il senatore REDI, pur rimettendosi all'opinione del relatore, si dichiara favorevole alla soluzione del problema sollevato nell'emendamento.

Il relatore PAVAN, pur riconoscendo il rilievo del problema sollevato, si dichiara perplesso all'approvazione dell'emendamento, soprattutto per la fonte da cui è tratta la copertura.

Il presidente ABIS rammenta i forti tagli che già la Camera dei deputati ha operato nei confronti della tabella 12 relativa al Ministero della difesa, che rendono difficile oggi procedere ad ulteriori decurtazioni.

Il sottosegretario GRILLO propone, per trovare una soluzione soddisfacente, una rimediazione del problema in sede di Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 5.13.Tab.12.1 è quindi respinto.

Con l'avviso contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO sono respinti gli emendamenti 5.13.Tab.12.23, 5.13.Tab.12.20, 5.13.Tab.12.16 e 5.14.Tab.13.1.

Con l'avviso favorevole del relatore e dopo che il sottosegretario GRILLO si è dichiarato contrario, è approvato l'emendamento 5.16.Tab.15.3, intendendosi così assorbito l'emendamento 5.16.Tab.15.2.

Con l'avviso favorevole del relatore sono approvati gli emendamenti 5.16.Tab.15.1 e 5.18.Tab.17.2 del Governo.

Dopo che il relatore si è dichiarato favorevole all'approvazione dell'emendamento 5.18.Tab.17.1 - anche se forse sarebbe accettabile una eventuale riformulazione secondo indicazioni del competente Ministero -, e dopo che il sottosegretario GRILLO si è dichiarato contrario, l'emendamento, posto ai voti, è approvato.

È quindi respinto, con l'avviso contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO, l'emendamento 5.18.Tab.17.3.

Risulta invece approvato, con l'avviso favorevole del relatore, l'emendamento 5.20.Tab.19.2.

Dopo l'illustrazione da parte della senatrice ROCCHI, l'emendamento 5.20.Tab.19.3, è respinto, con l'intesa di rivalutare la soluzione della questione per l'Assemblea.

Con l'avviso favorevole del relatore e quello contrario del sottosegretario GRILLO l'emendamento 5.20.Tab.19.1 è approvato.

In sede di esame degli emendamenti alla tabella 21, il sottosegretario GRILLO fa presente come l'emendamento del Governo

(5.22.Tab.21.4), di contenuto identico all'emendamento 5.22.Tab.21.3 (approvato dalla 7^a Commissione), appaia rispondente ad un indirizzo concordato in sede governativa. Si dichiara poi contrario agli altri emendamenti accolti dalla 7^a Commissione.

Dopo un intervento del senatore CREUSO (che riferisce che gli emendamenti della Commissione Istruzione sono stati approvati con il consenso del Ministro competente), il relatore PAVAN esprime parere favorevole all'emendamento governativo e contrario a quelli proposti dalla 7^a Commissione.

Posti separatamente in votazione, vengono quindi respinti gli emendamenti 5.22.Tab.21.1 e 5.22.Tab.21.2.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 5.22.Tab.21.3 nel quale è da ritenersi assorbito quello 5.22.Tab.21.4.

Favorevole il relatore e contrario il sottosegretario GRILLO viene poi approvato l'emendamento 5.23.Tab.22.1.

Con successive votazioni (essendosi dichiarati contrari alla loro approvazione il relatore ed il sottosegretario GRILLO) vengono respinti gli emendamenti 5.23.Tab.22.2 e 5.23.1.

Il sottosegretario GRILLO dà conto dell'emendamento 5.24.Tab.23.1, per il quale valgono le stesse considerazioni svolte in sede di esame dei precedenti emendamenti riferiti alla Cassa.

Favorevole il relatore, l'emendamento posto ai voti, viene approvato.

La senatrice ROCCHI illustra quindi l'emendamento 5.23.Tab.22.3. Dopo chiarimenti del sottosegretario GRILLO che fa presente come sia stato soppresso il capitolo di riferimento, la presentatrice ritira quindi l'emendamento.

Il sottosegretario GRILLO illustra l'emendamento 5.27.1, sul quale si dichiara favorevole il relatore. Posto quindi ai voti, esso risulta approvato.

Dopo pareri contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO, viene respinto l'emendamento 5.27.2.

Il relatore PAVAN dà conto di un subemendamento del Governo all'emendamento 5.4.Tab.3.2, (5.4.Tab.3.2/1) che, favorevole il Governo, posto ai voti, viene approvato, unitamente all'emendamento.

La Commissione dà, infine, mandato al relatore PAVAN di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 nonché la connessa tabella 1 (797), con le

modifiche accolte dalla Commissione al testo della Camera dei deputati.

È rinviato il seguito dell'esame del disegno di legge finanziaria

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ABIS avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, venerdì 4 dicembre 1992, alle ore 9,30, avrà inizio alle ore 10.

La seduta termina alle ore 20,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1992

39^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FAVILLA

indi del Presidente

FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Carta, De Luca e Pisicchio ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Malvestio.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787)

(Esame e rinvio)

Il relatore TRIGLIA ricorda che il decreto-legge n. 440 del 1992 in esame rappresenta la sesta reiterazione delle disposizioni in materia di finanza locale per il 1992: invita quindi la Commissione a procedere sollecitamente nell'esame del provvedimento al fine di giungere al più presto alla sua conversione.

Il relatore riferisce alla Commissione sul contenuto del provvedimento, rilevando in primo luogo che con l'articolo 1, vengono determinati gli importi del fondo ordinario per le province, i comuni e le comunità montane. Il contributo ordinario è corrisposto a ciascuna amministrazione interessata in misura pari a quella del 1991, aumentata del tasso di inflazione programmata, sia per le province sia per i comuni e ridotta del 5 per cento, tranne che per i comuni in dissesto finanziario, ai sensi del recente decreto-legge n. 333 del 1992; solo la quota destinata alle comunità montane registra un incremento maggiore rispetto all'anno precedente. Il fondo perequativo viene calcolato come lo scorso anno (tenendo conto del tasso di inflazione programmata e del gettito dell'addizionale sui consumi di energia elettrica), ma viene poi ripartito con modalità semplificate rispetto al passato. La quantificazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti viene ottenuta consolidando i contributi assegnati nel 1991, con una maggiorazione di 203,5 miliardi a decorrere dal 1993; i limiti massimi per abitante sono notevolmente inferiori a quelli dello scorso anno, e quote specifiche

sono destinate a comuni e provincie che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario o abbiano attivato l'approvazione dei piani di risanamento. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 disciplinano le modalità di concessione di mutui ai comuni da parte della Cassa depositi e prestiti, mentre il comma 6 è volto a dirimere questioni sorte nella determinazione del numero dei residenti, ai fini dell'assegnazione dei contributi. Nell'ambito dell'articolo 2, di rilievo è la previsione di cui al comma 5, che vincola l'erogazione della quarta rata del fondo ordinario alla presentazione delle certificazioni del bilancio 1992 e del consuntivo 1990. Particolare attenzione viene poi destinata dagli articoli 4 e 16 al risanamento finanziario degli enti dissestati. La principale novità riguarda la natura obbligatoria del piano di risanamento finanziario, precisandosi di conseguenza i requisiti della situazione di dissesto; vengono altresì puntualmente indicate le competenze dei commissari o commissioni straordinarie di liquidazione, nonché talune prescrizioni per i comuni dissestati. Di particolare interesse è la norma contenuta nel comma 13 dell'articolo 4 con la quale si procede ad una modifica del comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 concernente i limiti all'assunzione di nuovi mutui per investimenti da parte dei comuni soggetti alle procedure di risanamento finanziario: grazie alla modifica apportata si consente a tali enti di attivare i mutui per gli investimenti, sempre nei limiti della quota residua del contributo statale del fondo investimenti, ma a totale carico di questo, senza dover sopportare la quota degli interesse normalmente a carico degli enti stessi.

In materia di ICIAP, l'articolo 5 stabilisce che le relative quote vengano ripartite con riguardo alla popolazione dei comuni al 31 dicembre 1990 e sulla base dei criteri di attribuzione del fondo perequativo per lo stesso anno 1990; l'articolo 9 concede poi ai comuni la possibilità, anche per far fronte ad eventuali maggiori spese di loro competenza in materia assistenziale, di aumentare fino al 25 per cento le misure base dell'imposta, purchè con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie.

Dopo aver dato conto dell'articolo 6, che finanzia con mutui a carico dello Stato gli oneri pregressi di esproprio, relativi alle acquisizioni effettuate entro il 31 dicembre 1991, nonché dell'articolo 7, che chiarisce i dubbi interpretativi sorti in materia di assenze degli eletti nelle giunte comunali e provinciali, il relatore si sofferma sull'articolo 8, il quale, dopo aver fissato al 31 marzo 1993 il termine per la trasmissione della certificazione sulla copertura minima dei costi - la quale a differenza del passato deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio dei revisori dei conti - prevede che anche al fine di conseguire il rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, gli enti locali possono deliberare nuovamente un aumento di tariffe con effetto immediato, entro il termine massimo del 30 novembre 1992; a quest'ultimo riguardo il relatore prospetta la necessità di differire detto termine al 31 dicembre 1992.

Il successivo articolo 9 differisce al 31 ottobre il termine del 1° agosto previsto per la deliberazione da parte dei comuni delle tariffe da applicarsi per ogni imposta, tassa e contributo. Lo stesso articolo differisce al 30 aprile 1992 il termine entro il quale gli enti locali

debbono deliberare in materia di tariffe di particolari tributi: tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'ICIAP, tassa sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque. Sempre l'articolo 9 sopprime, a partire dal 1992, l'imposta per i possessori di cani e stabilisce l'estensione alle imprese industriali, artigiane ed agricole dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile. Di particolare interesse è infine la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 9 con i quali vengono istituiti specifici diritti di segreteria relativamente a certificazioni e autorizzazioni di carattere urbanistico ed edilizio.

Dopo aver illustrato brevemente le disposizioni dell'articolo 10 in materia di esecuzione forzata a danno degli enti locali, il relatore dà conto dell'articolo 11, recante interventi a favore delle aziende di soggiorno, alle quali vengono attribuite somme sostitutive del gettito di alcuni tributi soppressi, nonché a favore delle camere di commercio, alle quali sono destinati dei contributi: a tale proposito il relatore manifesta alcune perplessità circa alcune autorizzazioni di spesa che vengono stabilite nei confronti delle camere di commercio, anche in considerazione del fatto che le norme relative all'estensione della soggettività passiva per il pagamento del diritto annuale, nonché quelle che dispongono l'aumento del diritto annuale stesso nei confronti di particolari soggetti, dovrebbero assicurare un maggiore flusso di entrate alle camere di commercio. L'articolo 11 detta altresì norme in materia di personale delle camere di commercio, in servizio ed in quiescenza, ed estende all'Unione italiana delle camere di commercio il controllo della Corte dei conti.

Infine, lo stesso articolo 11, dando interpretazione autentica ad alcune norme in materia di assicurazioni private, intende ricercare una soluzione definitiva alla crisi della compagnia di assicurazione Tirrena, commissariata a causa del grave dissesto finanziario nel quale si trova ad operare: la disposizione contenuta nel comma 20 dell'articolo 9 manterrebbe la separazione tra il ramo vita ed il ramo danni, anche nella fase di liquidazione, e consentirebbe di procedere all'affidamento dei due portafogli a due diverse nuove imprese di assicurazione, salvaguardando peraltro i premi già versati.

L'articolo 12, prorogando i termini di alcune disposizioni, stabilisce in particolare il differimento al 30 novembre 1992 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'esercizio 1993.

Dopo aver illustrato brevemente le disposizioni contenute nell'articolo 13, riguardanti il lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasioni di consultazioni elettorali, quelle contenute nell'articolo 14, concernenti il servizio di mensa nelle scuole, e quelle di cui all'articolo 15 relative al ripiano dei disavanzi delle amministrazioni regionali, il relatore dà conto delle disposizioni contenute negli articoli 17 e 18. In particolare, l'articolo 17 introduce dei vincoli con riferimento all'assegnazione dei segretari comunali alle sedi di servizio: infatti, i commi 5 e 6 prevedono che i vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio presso le sedi assegnate qualora siano state da loro richieste; in caso contrario, non possono partecipare per tre anni a concorsi per sedi

della terza classe; inoltre, i vincitori non potranno in ogni caso essere trasferiti o incaricati temporaneamente se non dopo due anni di servizio effettivo nella nuova sede. Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, il relatore evidenzia l'opportunità di rivedere, ampliandolo, il periodo di due anni. L'articolo 18 fissa invece il principio dell'assegnazione alle provincie di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo.

Il relatore dà poi conto delle disposizioni contenute nell'articolo 19 concernenti l'ulteriore differimento del termine di scadenza delle gestioni fuori bilancio, e delle disposizioni di cui all'articolo 20 con il quale si autorizza la concessione al commissario liquidatore dell'EFIM di un'anticipazione di 300 miliardi di lire.

In conclusione, il relatore Triglia fa presente alla Commissione l'opportunità di introdurre nel testo del decreto-legge alcune norme che attualmente sono contenute nel disegno di legge atto Senato n. 682, recante disposizioni in materia di finanza locale per il 1992, anche alla luce della considerazione che gran parte delle norme contenute nel citato disegno di legge hanno già trovato collocazione in altri provvedimenti: le stesse disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto-legge in esame sono di identico tenore rispetto a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del citato disegno di legge n. 682.

Il presidente FORTE, in considerazione dell'obiettiva urgenza del provvedimento, propone di concluderne sollecitamente l'*iter*, al fine di consentire all'Assemblea di esaminarlo subito dopo la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio.

Il senatore PICCOLO sottolinea le proprie perplessità in merito alla convulsa organizzazione dei lavori che non consente ai parlamentari di esaminare approfonditamente i singoli provvedimenti.

Il presidente FORTE propone di convocare una seduta nella mattinata di domani, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 787.

Conviene la Commissione.

Il Presidente avverte poi che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per mercoledì 9 dicembre, alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (801)

(Esame e rinvio)

Il senatore LEONARDI riferisce sul disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare sulle novità introdotte dal Governo rispetto

al testo dei decreti-legge precedentemente presentati e non convertiti nei termini costituzionali.

Nell'ambito dell'articolo 1, il comma 2 recepisce un emendamento accolto dalla Commissione volto ad eliminare le penalità previste nel secondo periodo dello stesso comma per il contribuente che, avendo usufruito delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, dopo aver alienato tale immobile, proceda entro un anno all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Lo stesso articolo 1 prevede, inoltre, che l'imposta straordinaria sugli immobili sia ridotta del 50 per cento per i fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto inutilizzati; da detta imposta sono poi totalmente esentati gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati qualora destinati allo svolgimento di attività di carattere assistenziale e sanitario. Al riguardo, il relatore preannuncia la presentazione di emendamenti per adeguare completamente il regime di esenzione dell'ISI a quello previsto per l'ICI.

Sul punto conviene il senatore FAVILLA, rilevando che, a suo avviso, l'intento del Governo è proprio quello di equiparare i due regimi di esenzione, sebbene ciò non si evinca con chiarezza dalla formulazione utilizzata.

Il relatore LEONARDI rileva che l'articolo 2, nel riconfermare le disposizioni in merito alla revisione delle tariffe d'estimo, ha recepito alcuni emendamenti accolti dalla Commissione, relativi ad una ulteriore revisione generale che coinvolga anche le zone censuarie e tenga conto delle superfici commerciali o dei volumi. L'articolo 3 recepisce sostanzialmente un emendamento presentato dal senatore Favilla sulla riapertura dei termini per il condono, fissati al 31 marzo 1993, e sull'introduzione del cosiddetto «ravvedimento operoso», di cui i contribuenti possono avvalersi anche quando abbiano ricevuto inviti e richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria; il comma 6 dell'articolo 3 differisce poi al 31 marzo 1993 i termini per il versamento di premi e contributi di cui all'articolo 43 della legge n. 413 del 1991, mentre il comma 9 proroga alla stessa data la disposizione relativa alla trasformazione in società delle imprese familiari. L'articolo 4 recepisce un emendamento della Commissione recante modifiche alla legge n. 413 del 1991, mentre non esenta, in materia di ritenuta sugli interessi dei conti interbancari, gli istituti centrali di categoria dal versamento dell'acconto sulle somme versate nell'anno precedente, così come era stato suggerito in sede parlamentare; una disposizione di particolare interesse è contenuta nel comma 8, il quale prevede che per l'anno 1993 i sostituti di imposta possano non effettuare le attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti, limitandosi a quelle di riscossione e versamento delle imposte dovute dal dipendente che si avvalga dei nuovi centri di assistenza fiscale. Il relatore rileva quindi che con l'articolo 6 risulta recepito un emendamento della Commissione volto a prorogare il termine per la presentazione, da parte dei soggetti all'IVA, degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuati nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri della comunità europea. Nell'ambito dell'articolo 7, riproposto sostanzialmente nel testo accolto dalla Commissione, non risulta recepita la disposizione in merito

all'obbligo di pubblicità degli appalti fino ad un determinato importo. Una disposizione nuova è stata invece introdotta nell'articolo 8 e riguarda sostanzialmente la previsione di agevolazioni fiscali per le attività sostitutive o alternative a quella mineraria; l'articolo 9 reca poi, recependo un emendamento della Commissione, il differimento al 10 giugno del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi: *al riguardo prospetta l'opportunità di estendere la disposizione agli enti non commerciali*. Illustrando gli articoli 10 e 11, in materia di rimborso dei crediti di imposta di importo non inferiore a 100 milioni di lire, il relatore rileva che l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 10 è ridotto da 7.500 a 4.500 miliardi; che il comma 1 dell'articolo 11 prevede una sorta di «prestito forzoso» da parte dei contribuenti creditori di imposta, che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni dalla CEE in misura superiore al 10 per cento degli acquisti complessivi, i quali non possono computare il credito di imposta in detrazione negli anni successivi. Esprimendo l'avviso che tale disposizione si ricollega con la previsione di un effetto negativo sul gettito IVA derivante dall'entrata in vigore dal 1° gennaio 1993 del nuovo regime comunitario dell'IVA, il relatore rileva inoltre che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 vengono estese ai crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni IVA, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. Il relatore dà conto poi degli articoli 12, 13 e 14 che riproducono sostanzialmente gli emendamenti presentati dal senatore Triglia in sede di esame del precedente decreto-legge per garantire la funzionalità del servizio di riscossione da parte dei concessionari. Illustra infine l'articolo 15, contenente disposizioni per l'attuazione degli articoli 1 e 15 della legge istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato in materia di trasferimento dei beni dell'ex azienda autonoma all'ente stesso.

Il sottosegretario DE LUCA, dopo aver fatto presente che il Governo aveva chiesto l'assegnazione del provvedimento in esame all'altro ramo del Parlamento, invita la Commissione ad accelerarne l'*iter* il più possibile, in modo da consentire alla Camera dei deputati di prenderlo in esame prima delle prossime vacanze natalizie, scongiurando così il pericolo di una nuova reiterazione.

Il presidente FORTE, convenendo sulla richiesta del rappresentante del Governo, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 9 di mercoledì 9 dicembre.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale sulla opzione tra scontrino fiscale e ricevuta fiscale, predisposto in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413: favorevole con osservazione) (Esame)

(R 139 B, C 5^a, 3°)

Il presidente FORTE riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, con il quale, oltre a completare l'attuazione dell'obbligo

generalizzato di certificazione dei corrispettivi, sancito dall'articolo 12 della legge n. 413 del 1991, si consente l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale e viceversa. Il Presidente-relatore si sofferma in particolare sull'articolo 2 del decreto, in merito al quale osserva che non appare opportuno individuare un tetto massimo di 2.000 operazioni annue sotto il quale è consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale, in quanto tale limite, tra l'altro eccessivamente basso, non discrimina adeguatamente in relazione alle varie categorie di contribuenti, al tipo di operazioni ed al conseguente volume di affari.

Illustra pertanto uno schema di parere favorevole che, recependo la precedente osservazione, invita il Governo, in maniera alternativa o ancora meglio congiuntamente, ad individuare un limite quantitativo più elevato e ad indicare specifiche categorie di attività da escludere dall'opzione.

Il sottosegretario PISICCHIO conviene con il Presidente che il limite delle 2.000 operazioni effettuate nel corso nell'anno rappresenta un punto di riferimento alquanto grezzo per l'esercizio dell'opzione; la soluzione individuata nello schema di parere testè illustrato sembra invece più adatta a cogliere le varie sfumature del problema.

Concordano con le considerazioni del Presidente anche i senatori RAVASIO e GAROFALO.

Lo schema di parere proposto dal Presidente, posto ai voti, è poi accolto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE comunica che la Commissione è convocata per domani, venerdì 4 dicembre, alle ore 9,30, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge nn. 787 e 801.

La seduta termina alle ore 18,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1992

33^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Paolo Maria Fasella, direttore della Direzione generale XII - Affari scientifici, ricerca e sviluppo della Commissione delle Comunità europee.

La seduta inizia alle ore 13,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport - profili amministrativi ed organizzativi: audizione del Direttore della Direzione generale XII - Affari scientifici, ricerca e sviluppo della Commissione delle Comunità europee

(R 48 B, C 7^a, 1^o)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 18 novembre scorso.

Il presidente ZECCHINO, nel dare la parola al professor Fasella, avverte che il notevole ritardo con cui la seduta inizia è dovuto all'imprevista convocazione dell'Assemblea.

Il professor FASELLA, dopo aver ricordato quanto disposto dal Trattato di Roma sulle competenze delle Comunità europee nel settore della ricerca, descrive il processo decisionale per la definizione dei programmi quadro della ricerca europea, sottolineando che l'Italia partecipa molto attivamente all'individuazione delle strategie generali e alla definizione della proposta di piano, che viene deliberato dal Consiglio dei Ministri della Comunità, previo parere del Parlamento europeo, in tempi - in verità - molto lunghi a causa dello scarso dialogo tra i due organismi. Proprio l'Italia, durante il turno di presidenza del Consiglio delle Comunità, ha cercato di ovviare a tali difficoltà stimolando la collaborazione tra i due organi e costituendo un precedente foriero di benefici effetti sulla speditezza delle procedure.

Riguardo alla partecipazione italiana alla ricerca comunitaria, va menzionato in primo luogo il Centro comune di ricerca di Ispra,

particolarmente specializzato nei problemi dell'ambiente, della sicurezza nucleare e del telerilevamento del territorio ai fini agricoli e ambientali. L'Italia è molto attiva anche nel programma per la fusione nucleare, con una rilevante partecipazione dell'industria nazionale che, in certe fasi, ha assorbito elevatissime percentuali delle risorse comunitarie.

Il professor Fasella descrive poi la procedura per la definizione dei programmi di ricerca specifici - in conformità alle indicazioni del programma quadro - e dei conseguenti bandi di gara, nonché le modalità di selezione dei progetti successivamente presentati dai vari soggetti interessati degli Stati membri.

La partecipazione dell'Italia a questa parte della ricerca comunitaria - la cosiddetta ricerca contrattuale - è pari a circa il 10,5 per cento - inferiore a quanto dovrebbe - che sale però al 15,6 considerando anche Ispra e la fusione nucleare.

La predetta partecipazione mostra significative oscillazioni nel tempo: ad esempio, nel 1988 e nel 1989, allorché i programmi europei si sono orientati verso la ricerca a contenuto industriale, essa è pesantemente diminuita. Tuttavia sono state attivate efficaci azioni per diffondere la conoscenza dei programmi comunitari (come la costituzione dell'associazione APRE), con il risultato, negli ultimi due anni, di un sensibile incremento.

Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione degli operatori italiani con quelli degli altri Stati membri nei progetti di ricerca, il maggior numero è verso la Francia, la Germania e anche la Gran Bretagna, dando luogo ad un fenomeno di regionalizzazione transnazionale delle aree di ricerca. Dall'esame della distribuzione dei progetti sul territorio nazionale, poi, emerge un preoccupante divario, poiché la massima parte dei progetti approvati dagli organi comunitari provengono dalle regioni del Nord Italia; il rilievo attribuito dalle statistiche al Lazio è in buona parte fittizio e legato al fatto che a Roma hanno la propria sede burocratica i principali enti nazionali di ricerca. D'altra parte, sarebbe profondamente ingiusto - e dannoso in definitiva per gli stessi operatori meridionali - se la Comunità europea approvasse e finanziasse progetti di ricerca qualitativamente scadenti solo perché provengono dall'Italia del Sud.

Onde rimediare a tale divario, la Comunità europea dispone di due strumenti: in primo luogo il programma «capitale umano e mobilità», già operante, che tuttavia vede molti ricercatori italiani chiedere di andare all'estero, e pochi ricercatori europei interessati a venire in Italia. In secondo luogo esiste, nell'ambito dei Fondi strutturali, il programma STRIDE, volto a finanziare la creazione di infrastrutture per la ricerca scientifica in aree svantaggiate, che, in verità, altri Stati membri sanno impiegare molto bene.

Il grado di partecipazione italiana alla ricerca comunitaria è molto diversificato anche in relazione agli ambiti di ricerca ed ai soggetti proponenti: è molto forte quello dei grandi enti di ricerca e - da ultimo - quello della piccola e media industria del Nord. Invece quello dell'università è chiaramente inferiore a quanto sarebbe giusto attendersi. Il professor Fasella conclude segnalando, fra le cause che ostacolano una maggiore partecipazione italiana alla ricerca europea, l'inadeguata conoscenza delle lingue straniere.

Il presidente ZECCHINO ringrazia vivamente il professor Fasella, le cui preziose indicazioni consentiranno di approfondire gli argomenti oggetto dell'indagine.

La senatrice ALBERICI, nel ringraziare a sua volta il professor Fasella a nome del Gruppo PDS, rileva come le informazioni da lui fornite potranno contribuire ad orientare la Commissione su alcuni temi di grande importanza, come la riforma del Fondo per la ricerca applicata e il ruolo delle università.

Il professor FASELLA fa presente che, per la partecipazione a programmi comunitari di ricerca, vi è un enorme divario anche fra le singole università. Circa poi il fatto, apparentemente singolare, che la piccola e media impresa italiana è attivissima sul fronte della ricerca comunitaria, mentre non riesce ad avvalersi dei finanziamenti nazionali, la spiegazione è semplice: la piccola e media impresa non deve né può effettuare ricerca scientifica in prima persona. Per questo motivo, le Comunità europee promuovono la costituzione di consorzi fra imprese per l'avvio di una ricerca di comune interesse, il cui svolgimento viene poi affidato ad un centro specialistico (universitario o meno) con il concorso dei finanziamenti comunitari. Ciò comporta, fra l'altro, che le piccole e medie imprese trovano preferibile consorziarsi a tal fine con imprese di altri Stati membri, piuttosto che con imprese connazionali, poichè queste ultime sono concorrenti sullo stesso mercato.

Il senatore CANNARIATO ringrazia anch'egli il professor Fasella, soffermandosi sull'opportunità di un più forte impegno della Comunità europea a favore della formazione del personale scientifico del Mezzogiorno.

Il professor FASELLA risponde che il programma «capitale umano e mobilità» (al quale sono destinati circa 750 miliardi di lire nell'arco di due anni e mezzo) è volto, fra l'altro, a finanziare la costituzione, nelle regioni depresse degli Stati membri, di centri di ricerca da parte di esperti che abbiano compiuto una preparazione all'estero. La sua Direzione generale è inoltre pienamente disponibile ad inviare personale e promuovere iniziative al fine di diffondere nelle aree interessate la conoscenza di tale programma e dei modi di parteciparvi.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare nuovamente il professor Fasella per le informazioni fornite, che hanno suscitato il particolare interesse della Commissione, lo invita a trasmettere la documentazione che riterrà opportuna, con particolare riferimento all'ultima questione menzionata; indi dichiara chiuso lo svolgimento dell'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1992

39^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

COVIELLO

indi del Presidente

GIUGNI

*La seduta inizia alle ore 9,35.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA**

(Osservazioni alle Commissioni riunite 5^a, 6^a e 10^a. Seguito dell'esame e conclusione: osservazioni favorevoli)

(R 139 B, R 65^a, 1^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 2 dicembre 1992.

Prende la parola il senatore MAGLIOCCHETTI che, pur giudicando positivamente una parte dei motivi dichiarati che spingono il Governo a privatizzare le imprese a partecipazione statale, quali ad esempio l'eliminazione delle lottizzazioni partitiche e della logica clientelare, avanza tuttavia il sospetto che si tratti soltanto di motivi apparenti. Una considerazione più obbiettiva del sistema economico italiano indurrebbe infatti a tentare di rendere effettivamente private anche imprese come la Fiat o l'Olivetti (che da sempre ricevono ingentissime sovvenzioni pubbliche) e solo allora forse si potrebbe parlare di vera imprenditoria privata. Il sistema ad economia mista, pensato dall'Italia negli anni '30, ha rappresentato addirittura un modello per altri Paesi, fino a quando non è diventato terreno di spartizione dalla partitocrazia nelle sue forme deteriori. Il documento presentato dal Governo enfatizza ora le privatizzazioni quasi che l'Italia fosse un Paese ad economia collettivista, senza far cenno al fatto che sono stati i cosiddetti boiardi di Stato che hanno colpito al cuore il sistema economico pubblico. Fa quindi presente come il piano di riordino vada in controtendenza rispetto a quanto sta avvenendo nell'economia statunitense e inglese, che tentano oggi di superare il liberismo assoluto, con l'intervento dello Stato in un sistema economico lasciato in anni passati completamente a se stesso. Sottolinea infine come dal piano di riordino siano del tutto assenti i principi contenuti nell'articolo 41 della

Costituzione in merito alla libertà di iniziativa privata e come del tutto inattuato rimanga l'articolo 46, riguardante la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Nell'esprimere il giudizio negativo del Gruppo del MSI-DN sul documento presentato dal Governo, ricorda che la sua parte politica ha presentato da tempo il disegno di legge n. 305, all'interno del quale si precisano i termini e i modi della partecipazione dei lavoratori all'attività dell'impresa.

Interviene quindi il relatore, senatore COVIELLO, che, dando lettura di una bozza di osservazioni da inviare alle Commissioni riunite 5ª, 6ª e 10ª, precisa che il programma di privatizzazione ha, quale primo obiettivo, il riordino delle imprese a partecipazione statale e rappresenta una parte integrante della manovra generale di risanamento dell'economia del Paese. Ricorda quindi che, se inizialmente il sistema delle partecipazioni statali era nato per favorire lo sviluppo di alcuni settori produttivi o di alcune zone del Paese e solo successivamente si era accollato il salvataggio di imprese in crisi, allo stato attuale si rende necessaria una riorganizzazione volta a rivitalizzare e rendere competitivo l'intero sistema economico. Ribadisce quindi che le parti del documento relative ai profili occupazionali e alla partecipazione azionaria dei lavoratori nelle aziende appaiono effettivamente carenti e meritevoli di ulteriore riflessione da parte del Governo. Nella bozza sottoposta al voto della Commissione si dà quindi ampiamente conto del dibattito registrato su questi temi e delle preoccupazioni legittime derivanti dal processo di dismissione di una parte delle aziende pubbliche, invitando l'Esecutivo a meglio precisare gli argomenti sopra ricordati.

Il presidente GIUGNI pone quindi ai voti il documento contenente le osservazioni da inviare alle Commissioni riunite 5ª, 6ª e 10ª che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 10,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1992

32^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*La seduta inizia alle ore 10,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Indagine conoscitiva sui danni verificatisi nelle province di Genova e Savona a causa dei nubifragi del settembre 1992**

(Esame e approvazione del documento conclusivo)

(R 48, C13^a, 2^o)

Il senatore PARISI Vittorio illustra una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui danni verificatisi nelle province di Genova e Savona, da lui redatta in qualità di capo della delegazione che ha effettuato il sopralluogo nelle zone alluvionate. Il documento proposto è volto ad elencare alcuni temi generali emersi nel corso delle audizioni svoltesi il 16 ottobre scorso presso le Prefetture di Genova e Savona: per quanto concerne gli eventi calamitosi, si è posto in evidenza il ritardo degli interventi dovuto anche alla struttura orografica locale che determina un brevissimo intervallo tra le precipitazioni e l'onda di piena, in ragione della brevità dei corsi d'acqua. Sono state anche denunciate le condizioni precarie del servizio idrografico e del Corpo forestale dello Stato, sia per quanto concerne il personale sia in rapporto ai mezzi finanziari ed alla documentazione.

È stato poi segnalato lo stato d'abbandono dei corsi d'acqua soprattutto per quanto concerne la pulizia dell'alveo: la presenza di grande quantità di rifiuti solidi ha concorso a creare le condizioni per esondazioni soprattutto a livello dei ponti; da taluno è stato anche sottoposto il problema delle competenze in merito alle pulizie dell'alveo fluviale.

Da parte dei vari responsabili sono stati elencati diversi danni arrecati, censiti fino all'audizione e pertanto fondati su dati ancora provvisori; sono stati descritti gli interventi immediati necessari soprattutto per il ripristino della viabilità e per i primi interventi negli edifici danneggiati. Nella provincia di Genova sono stati censiti danni per circa 100 miliardi, mentre nella provincia di Savona i danni ammontano a 194 miliardi.

Per quanto attiene ai provvedimenti previsti dal decreto legge 5 ottobre 1992 n. 397, è emerso il cospicuo divario tra i danni già accertati fino ad ora e gli interventi finanziari previsti; sono stati per esempio segnalati dai sindaci del Savonese interventi di ripristino della viabilità in condizioni di bilancio particolarmente esposte. Sono state anche sollevate opposizioni sull'assenza di selettività degli interventi a favore dei privati, inclusi imprese ed artigiani, non ritenendosi equo che anche chi non ha subito danni possa avvantaggiarsi di quanto previsto dal decreto legge.

Per venire incontro alle obiettive difficoltà delle amministrazioni comunali è stata anche richiesta con forza la sospensione dei termini previsti dalla legge n. 142 del 1990 per la copertura finanziaria dei bilanci comunali, estendendo l'attuale termine di trenta giorni ad almeno sei mesi nei comuni interessati dalle alluvioni. Evidenziato il blocco delle attività produttive di diverse industrie, come quelle ceramiche di Albissola Superiore, è emerso altresì lo stato di disagio delle amministrazioni locali in rapporto all'incertezza sulla copertura finanziaria del decreto legge, nonché sull'assenza di autorità di bacino funzionanti. Il territorio interessato dalle alluvioni, infatti, è sempre stato fortemente a rischio, necessitando di interventi contro il dissesto idrogeologico del territorio, tesi ad eliminare le situazioni di evidente pericolo. Ciò potrà avvenire rendendo di nuovo funzionanti i servizi di controllo territoriale, nonché esaltando il ruolo della Regione, in quanto destinataria degli interventi previsti dal decreto legge, nonché per il futuro riequilibrio del territorio.

Il presidente GOLFARI, dato atto dell'estrema diligenza con la quale il senatore Parisi Vittorio ha condotto la delegazione in Liguria nonché ha redatto un documento di doverosa sintesi degli indirizzi emersi nelle audizioni, apre la discussione sul documento proposto.

Il senatore RUFFINO apprezza l'impegno con cui la delegazione, guidata dal senatore Parisi Vittorio, ha raccolto le istanze delle popolazioni interessate dalle alluvioni liguri del settembre scorso, prefigurando talune ipotesi di intervento in prospettiva. Occorre però superare equivoci relativi all'*iter* parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 297 del 1992, collegati con le difficoltà che emergono alla Camera dei deputati in questi giorni sulla copertura finanziaria del provvedimento: le incertezze ed i timori delle popolazioni interessate possono essere superate solo con uno sforzo comune, del quale è esempio apprezzabile il documento proposto.

Il senatore LUONGO giudica le condizioni idrogeologiche del territorio ligure oggettivamente difficili, per cui occorre esortare tutte le amministrazioni competenti ad avviare le iniziative di prevenzione già previste dalla normativa vigente: il documento proposto merita pieno sostegno, anche perchè rappresenta adeguatamente la gravità della situazione.

Il senatore TABLADINI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord al documento proposto, che, posto ai voti, è approvato all'unanimità dalla Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive della disciplina urbanistica**

(Esame ed approvazione)

(R 48, C13^a, 3^o)

Il presidente GOLFARI propone alla Commissione di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva intesa a raccogliere elementi di conoscenza per la redazione di disegni di legge-quadro in materia urbanistica.

A cinquant'anni dalla legge urbanistica del 1942 e a vent'anni dal trasferimento delle competenze urbanistiche alle regioni, occorre conoscere dall'esperienza diretta degli operatori istituzionali e degli operatori privati quali modifiche e/o innovazioni sarebbero da apportare al complesso della legislazione esistente per ottenere un quadro legislativo più efficace e meno disomogeneo tra regione e regione.

Si tratta di audire Ministri, Presidenti e Assessori di regione, Sindaci, operatori economici, organizzazioni sindacali, esperti di urbanistica, docenti e pubblicisti, associazioni professionali e culturali, ordini professionali al fine di raccogliere osservazioni e motivazioni utili al lavoro dei senatori che intendano presentare disegni di legge in materia e comunque opportune per conoscere la situazione dell'urbanistica in Italia, in relazione altresì all'esigenza di salvaguardia dell'ambiente, nozione sconosciuta ai legislatori del 1942 e del 1972. Sulle questioni ambientali occorre fare mente, altresì, alle leggi del 1939, canale separato di amministrazione del territorio.

Dopo che il senatore MONTRESORI ha concordato con la proposta del Presidente, la Commissione la approva all'unanimità.

Proposta di indagine conoscitiva sull'inquinamento da cromo

(Esame e approvazione)

(R 48, C13^a, 4^o)

Il presidente GOLFARI dà conto della richiesta, formulata dal Gruppo della Rifondazione comunista, di attivare le procedure per un'indagine conoscitiva sull'inquinamento da cromo, con relativo sopralluogo in Vallesina: occorre infatti affrontare con le imprese interessate, le amministrazioni locali ed i servizi di controllo ambientale, la questione della pericolosità delle relative produzioni industriali.

Il senatore TABLADINI, pur non obiettando sul merito dell'indagine proposta, auspica che i futuri sopralluoghi non siano occasione di pubblica esibizione dei parlamentari del luogo: ultimamente si è infatti verificato il caso di presenze di deputati nella sala delle audizioni, senza che fosse chiaramente evidenziata la loro appartenenza al pubblico.

Il senatore PARISI Vittorio riconosce che nel corso delle recenti audizioni fiorentine ci si è trovati ad operare in una situazione logistica

infelice; quanto ai rilievi di forma sollevati, occorre precisare che una certa informalità nella gestione delle audizioni è derivata dall'assenza di personale di consulenza tecnico-giuridica del Senato, imposta dalle condizioni di economia di bilancio alle quali la Presidenza del Senato ha subordinato l'autorizzazione allo svolgimento dell'audizione.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione ambientale nei Campi Flegrei
(Esame e approvazione)
(R 48, C13^a, 5°)

Il presidente GOLFARI dà conto della proposta del senatore Luongo di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale nell'area dei Campi Flegrei: le condizioni di degrado ed inquinamento della zona sono assai elevate e, pertanto, si rende necessario attivare le procedure informative di competenza dell'organo parlamentare.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle ore 10,30.

33^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GOLFARI

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GOLFARI avverte che il Ministro dell'ambiente ha testè annunciato che non potrà partecipare alla seduta odierna, per motivi di salute.

(A 7, C13^a, 6°)

L'esame degli argomenti all'ordine del giorno è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1992

Presidenza del Presidente
ROMITA

La seduta inizia alle ore 11,30.

Comunicazioni del Presidente sugli incontri svoltisi con i rappresentanti dell'INPS e degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro in merito allo schema di decreto *legislativo di riordino del sistema previdenziale*.

Il presidente ROMITA comunica che, causa concomitanti votazioni nelle Assemblee parlamentari, la seduta non potrà aver luogo. Comunica inoltre che nelle prossime ore prenderà accordi con i membri dell'Ufficio di Presidenza per stabilire quali procedure adottare in merito alle osservazioni sul provvedimento di cui al titolo.

La seduta termina alle ore 11,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1992

Presidenza del Presidente
DE MITA

La seduta inizia alle ore 9,50.

DISCUSSIONE DEI RAPPORTI DEI COMITATI

Il presidente Ciriaco DE MITA, essendo in corso in Assemblea la discussione sulla legge costituzionale che disciplina i poteri della Commissione, rinvia la seduta alle ore 15,30.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei gruppi è convocato per domani 4 dicembre alle ore 9,30.

(La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 15,50).

La Commissione riprende l'esame sulla parte dello schema di ordine del giorno relativa alla Magistratura.

Dopo ampio dibattito vengono approvati alcuni principi relativi allo *status* del pubblico ministero, alla carriera dei magistrati ed alla composizione del Consiglio superiore della magistratura.

Tutte le altre materie comprese negli altri emendamenti presentati allo schema di ordine del giorno vengono rimesse all'approfondimento dei Comitati.

La seduta termina alle ore 20.

ALLEGATO

Testo dell'ordine del giorno adottato dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali

La Commissione, quanto alla *forma di Stato*:

indica nella forma regionale compiuta il maturo sviluppo della Repubblica, una e indivisibile, come definita dall'articolo 5 della Costituzione e, in tale quadro, ravvisa la necessità della riforma dell'articolo 117 della Costituzione nel senso di enumerare in modo tassativo, secondo il criterio del riparto per materia, le competenze dello Stato, riservando alle Regioni tutte le altre. Dovranno anche essere previsti « compiti comuni » in materie che richiedano l'intervento amministrativo di entrambi i livelli, statale e regionale;

ritiene che anche alle Regioni a statuto ordinario dovranno essere attribuite competenze esclusive;

considera la garanzia della prestazione minima in favore di ciascun cittadino nelle funzioni di eminente valore sociale attribuite alle Regioni come il valore-limite essenziale del decentramento che dà vita allo Stato regionale. La violazione delle prestazioni minime dovrà attivare i poteri sostitutivi dello Stato;

giudica essenziale e irrinunciabile il superamento del sistema della finanza di trasferimento che dovrà, contestualmente alla rifondazione regionale dello Stato, essere sostituito dal sistema della finanza propria sia dello Stato, sia delle Regioni e delle autonomie locali costituzionalmente garantite;

ritiene che la finanza propria delle Regioni dovrà avere la caratteristica della certezza e della sicurezza nel tempo (quindi tributi propri, quote di tributi erariali in rapporto ai tributi riscossi o dovuti nelle singole Regioni) con abbandono del sistema di finanziamenti statali discrezionali, stabilendo in Costituzione alcuni criteri vincolanti per il legislatore ordinario. Tra i criteri indicati dalla normativa costituzionale dovrà inoltre essere valorizzato il criterio perequativo per le aree economicamente più deboli;

considera necessario che il rafforzamento delle Regioni sia accompagnato da una revisione degli articoli 121, 122 e 123 della Costituzione;

sottopone al Comitato « Forma di Stato » la possibilità di rielaborare la procedura prevista dall'articolo 132 della Costituzione, ferme restando la natura popolare dell'attivazione della procedura

stessa e la forma di revisione costituzionale del procedimento decisorio;

considera opportuno mantenere la distinzione tra Regioni ordinarie e Regioni ad autonomia speciale, attribuendo di norma a queste ultime la competenza esclusiva di tutte le materie non riservate allo Stato, se vi è l'interesse;

riconosce che i rapporti tra enti locali e Regioni sono rapporti tra autonomie, ciascuna rappresentativa di una comunità e ciascuna titolare di funzioni proprie; va perciò confermato il principio contenuto nell'articolo 128 della Costituzione. I rapporti tra regioni ed enti locali, così come i rapporti tra Stato e Regioni non sono regolati sulla base del principio di gerarchia;

ravvisa nella presenza delle Regioni nel centro costituzionale della Repubblica la garanzia reale per un equilibrato e non reversibile svolgimento della forma dello Stato regionale.

La Commissione, quanto al Parlamento:

ribadisce la validità della scelta di un Parlamento a struttura bicamerale con entrambe le Camere elette direttamente dal popolo. Una delle due Camere dovrà essere composta in modo da rappresentare le collettività regionali e dovrà assicurare un raccordo con le istituzioni regionali;

ritiene nel contempo necessario superare l'attuale identità di competenze delle Camere. Nel confermare la categoria di leggi necessariamente bicamerali nelle materie di preminente rilievo istituzionale, si esprime per l'attribuzione ad una delle Camere della legislazione di principio nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e, secondo le competenze, delle funzioni legislative di adeguamento dell'ordinamento nazionale agli impegni derivanti dall'adesione alle Comunità europee;

ritiene altresì opportuno che sia approfondita l'ipotesi che ciascuna Camera, a determinate condizioni, possa richiedere di intervenire con una propria deliberazione sui progetti di legge approvati dall'altra Camera.

ritiene infine che il numero complessivo dei componenti le due Camere dovrà essere sostanzialmente ridotto rispetto a quello attuale.

La Commissione, quanto alla forma di governo:

indica la soluzione più adeguata in un rinnovamento del governo parlamentare, inteso al contemporaneo rafforzamento dei poteri del Parlamento, del Governo e del Presidente del Consiglio, al fine del più efficace esercizio delle rispettive funzioni costituzionali;

ritiene che il Parlamento debba essere dotato di poteri e strumenti adeguati per lo svolgimento dei suoi compiti di legislazione, indirizzo e controllo;

reputa necessario, ai fini di rafforzare l'unità di indirizzo del Governo e di dare ad esso una maggiore stabilità, prevedere una investitura parlamentare del Presidente del Consiglio con l'attribuzione a questi del potere esclusivo di nominare e revocare i Ministri e con la possibilità per il Parlamento di provocare le dimissioni del Presidente del Consiglio solo mediante un meccanismo di sfiducia costruttiva;

ritiene necessario che tale sistema sia completato con la previsione dello scioglimento anticipato delle Camere nel caso in cui il Parlamento non sia in grado di dare l'investitura ad un Presidente del Consiglio entro un tempo determinato;

ritiene che si debba prevedere l'incompatibilità tra le funzioni di membro del Governo e di parlamentare.

La Commissione, quanto alla *legge elettorale*:

ritiene che si debba modificare l'attuale sistema elettorale proporzionale realizzando un punto di equilibrio tra criterio proporzionale e criterio maggioritario, e cioè da un lato salvaguardando le rappresentanze del pluralismo politico, dall'altro favorendo la formazione di una maggioranza di governo;

ritiene che nella determinazione dei collegi elettorali si debba favorire la creazione di un rapporto immediato e diretto tra eletti ed elettori e che si debba attribuire a questi ultimi un maggiore potere di scelta delle persone, dei programmi e delle maggioranze di governo;

ritiene inoltre che si possa operare una differenziazione tra i sistemi elettorali delle due Camere, caratterizzando maggiormente quello di una delle due Camere in relazione alla base regionale e al collegio uninominale:

ritiene infine che si debbano ricercare i modi per perseguire l'obiettivo del riequilibrio della rappresentanza fra i due sessi.

La Commissione, quanto alla *funzione giurisdizionale*:

ritiene che si debba procedere ad una revisione delle norme costituzionali vigenti sulla base del principio dell'unicità della giurisdizione, al fine di giungere ad una progressiva parificazione di tutti i magistrati che in posizione imparziale siano chiamati ad applicare la legge al caso concreto. La competenza sarà ripartita tra i magistrati per blocchi di materie;

ritiene che, al fine di assicurare la completa imparzialità di tutti i magistrati, si debba rigorosamente disciplinare in modo uniforme il regime delle incompatibilità con lo svolgimento di attività non giurisdizionali e prevedere casi di temporanea incapacità all'assunzione di incarichi pubblici, anche elettivi, dopo la cessazione del servizio;

ritiene che si debbano mantenere intatte la garanzia di autonomia e di indipendenza del Pubblico Ministero, nonché l'obbligatorietà

dell'azione penale; in tale quadro dovrà essere approfondito il tema di una modifica dell'ufficio del Pubblico Ministero differenziando tale organo dalla Magistratura giudicante;

ritiene necessaria l'abolizione di norme che stabiliscano l'automaticità della carriera e delle promozioni a livelli superiori, istituendo criteri predeterminati di valutazione sulla professionalità, l'esperienza e le attitudini;

giudica inoltre necessaria conseguenza di quanto già deliberato in tema di unicità di giurisdizione, una modifica del Consiglio Superiore della Magistratura nel senso che esso debba essere costituito da rappresentanti di tutte le magistrature e da membri laici, una volta realizzato il principio suddetto.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Venerdì 4 dicembre 1992, ore 10 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Venerdì 4 dicembre 1992, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787).
 - Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (801).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Venerdì 4 dicembre 1992, ore 11

Audizione di un collaboratore della giustizia.
